



Proposta n. 2971 / 2018

PUNTO 3 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 04/01/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3 / DGR del 04/01/2019

OGGETTO:

Raccomandazioni in tema di somministrazione di farmaci in orario scolastico a firma congiunta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, del 25 novembre 2005. Recepimento.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Giuseppe Pan	Assento
	Roberto Marcato	Assente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Assente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

LUCA ZAIA

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Raccomandazioni in tema di somministrazione di farmaci in orario scolastico a firma congiunta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, del 25 novembre 2005. Recepimento.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si recepiscono le Raccomandazioni ministeriali del 25 novembre 2005 contenenti linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, per tutelarne il diritto allo studio e alla salute nelle strutture scolastiche.

Il relatore riferisce quanto segue.

Il tema della somministrazione dei farmaci a scuola agli alunni affetti da patologie già diagnosticate che richiedono un intervento programmato o che si possono manifestare in modo acuto e non prevedibile richiedendo un intervento in urgenza in ambito ed orario scolastico (es. allergie, asma, diabete, epilessia), è stato affrontato congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e dal Ministero della Salute con le raccomandazioni prot. 2312 del 25 novembre 2005 contenenti *linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica*, di cui all'**allegato A** parte integrante del presente atto, che si propone di recepire per venire incontro alle richieste di intervento delle famiglie rispetto alle difficoltà che emergono a scuola affrontando tale problematica, nella certezza che l'essere portatori di una patologia non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente che necessiti della somministrazione di farmaci in ambito scolastico.

Va detto che nel novembre 2012 poiché le suddette raccomandazioni "non esauriscono tutta la gamma di situazioni da affrontare", veniva istituito il "Comitato Paritetico nazionale per la somministrazione di farmaci a scuola", il quale indicava tra le sue priorità la definizione di Linee guida nazionali contenenti istruzioni per la gestione sia della continuità terapeutica sia delle emergenze, con il coinvolgimento di tutti i soggetti competenti (si vedano i decreti direttoriali n. 14/I e 17/I della Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione, la Comunicazione - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca). Del Comitato facevano parte, infatti, rappresentanti dei due Ministeri, della Conferenza Unificata di cui al D. Lgs. 281/1997 e dell'ISTAT, nonché clinici esperti delle patologie sopra citate.

I rappresentanti dell'ISTAT, nell'ambito dei lavori del suddetto Comitato, hanno realizzato, con riferimento all'anno scolastico 2013-2014, una raccolta dati sulla somministrazione dei farmaci nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado, statali e non statali, tesa a rilevare l'entità complessiva del fenomeno e dei problemi connessi a continuità terapeutica e gestione delle possibili emergenze per gli alunni affetti da malattie croniche, nonché modalità organizzative ed eventuali protocolli adottati dalle scuole: i risultati di tale rilevazione sono consultabili nel sito ISTAT all'indirizzo <https://www.istat.it/it/archivio/149389>

Le informazioni rilevate dall'ISTAT, sono state le seguenti:

- numero di richieste ricevute, da parte di familiari di alunni affetti da patologie croniche, di somministrazione di farmaci per continuità terapeutica;
- tipologia del somministratore di farmaci per continuità terapeutica;
- formazione del somministratore di farmaci per continuità terapeutica;
- numero di richieste ricevute, da parte di familiari di alunni affetti da patologie croniche, di somministrazione di farmaci per emergenza;
- tipologia del somministratore di farmaci per emergenza;
- formazione del somministratore di farmaci per emergenza;
- numero casi di emergenza che si sono verificati;



- numero di chiamate al 118;
- numero di chiamate al 118 per alunni con diabete;
- numero di chiamate al 118 per alunni con epilessia;
- numero di chiamate al 118 per alunni con asma/allergia;
- numero di chiamate al 118 che si sono concluse con il trasferimento presso la struttura sanitaria;
- presenza di protocolli organizzativi con altri enti per la somministrazione dei farmaci a scuola.

Dalla rilevazione (Fonte ISTAT "La somministrazione di farmaci nelle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado statali e non statali. Anni 2013-2014"), si è appreso che in Veneto:

- il 17 % delle scuole primarie e il 20 % delle scuole secondarie di I grado sono coinvolte in richieste di somministrazione di farmaci per continuità terapeutica;
- il 47 % delle scuole primarie e il 47 % delle scuole secondarie di I grado sono coinvolte in richieste di somministrazione di farmaci per emergenza.

Poiché ad oggi i lavori del suddetto Comitato paritetico non risultano ufficializzati, si impone a livello regionale il tentativo di dare risposta alle famiglie che, come detto, ripetutamente si sono rivolte agli uffici regionali, tra i quali anche quelli dell'Area Sanità e Sociale, stigmatizzando l'assenza di una rete di sostegno organizzativo da parte della Scuola e delle altre Istituzioni (ASL, Comuni): con note prot. n. 509959 del 23.12.2016 e prot.n. 294940 del 12.7.2018, agli atti della Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici, alcune associazioni di pazienti hanno chiesto, infatti, di regolamentare a livello regionale la somministrazione di farmaci a scuola agli alunni che ne necessitano in orario scolastico, mediante la stipula di un protocollo di intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la Regione del Veneto, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di fornire indicazioni operative che permettano agli alunni di frequentare le lezioni senza doversi assentare per l'assunzione di farmaci in orario scolastico ed anche ai genitori di non doversi assentare di continuo dal posto di lavoro per garantire la somministrazione di farmaci ai propri figli.

Al riguardo va richiamata la legge regionale del Veneto n. 26/2004 - *Interventi regionali in merito a patologie identificate come allergie ed intolleranze alimentari* - che all'art.3 *Interventi in ambito scolastico* prevede la predisposizione di un piano regionale di formazione del corpo docente e non docente degli asili nido, delle scuole materne, elementari e medie inferiori ubicate nel territorio regionale, con gli obiettivi di:

- a) *preparare gli operatori scolastici a gestire le problematiche e le emergenze generate da questo tipo di patologia sia dal punto di vista pratico (prevenzione ed eventuale somministrazione dei farmaci salvavita), che psicologico (favorire l'inserimento del bambino nella comunità scolastica);*
- b) *rendere consapevoli tutti gli operatori scolastici del reale ed altissimo rischio a cui questi pazienti sono sottoposti qualora non vengano rispettate le norme preventive igienico-sanitarie previste per la manipolazione dei cibi, nel corso della preparazione, della distribuzione, nonché della conservazione;*
- c) *promuovere l'istituzione di programmi educativi sull'allergia alimentare sin dai primi livelli scolastici per incrementarne la consapevolezza;*
- d) *promuovere all'interno delle scuole l'istituzione di infermerie adeguatamente attrezzate e con personale qualificato in grado di prestare i primi soccorsi in caso di reazione di anafilassi e di intervenire in qualsiasi altro tipo di emergenza.*

Si richiama, inoltre, la legge regionale del Veneto n. 24/2011 - *Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell'età adulta e pediatrica.*- che all'art. 8 - *Interventi per l'inserimento nel mondo del lavoro e della scuola* - comma 2, prevede:

La Giunta regionale con propri provvedimenti dà esecuzione alle raccomandazioni ministeriali sui diritti del bambino con patologia cronica e sulla somministrazione in ambiente scolastico e prescolastico di farmaci di routine, disponendo per i casi di urgenza, il coinvolgimento dei soggetti che svolgono funzioni di integrazione sociosanitaria, come i comuni e le associazioni di pazienti diabetici.

Va chiarito, peraltro, che la normativa relativa alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro - Decreto legislativo n. 81/2008 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* - non contiene alcun riferimento al tema della somministrazione dei farmaci e che il D.M. della Salute n. 388 del 15.7.2003 *Regolamento recante*



disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, art. 2 "Organizzazione del pronto soccorso", prevede per le aziende dei gruppi A e B (e le scuole possono essere classificate come aziende del gruppo B) la tenuta presso ciascun luogo di lavoro della "cassetta di pronto soccorso", contenente la dotazione minima che non contempla la dotazione dei farmaci e non ne regola la tenuta e la conservazione.

Le sopra citate raccomandazioni ministeriali - che a giudizio di vari attori coinvolti (autorità scolastiche, autorità sanitarie, genitori degli alunni ecc.) contengono indicazioni utili ma non esaustive -, costituiscono, dunque, ancor oggi l'unica fonte nazionale a disposizione e pur non avendo alcuna forza cogente porrebbero però i Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie in condizione di adottare delle prassi uniformi, volte a garantire sia i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sia la sicurezza della salute nelle strutture scolastiche.

Ricordato che nelle istituzioni scolastiche è presente personale dirigente, docente, educativo e ausiliario tecnico-amministrativo (A.T.A.) che dipende dal MIUR, con note agli atti prot. n.81652 del 28.2.2017, n. 168954 del 2.5.2017 e n.76289 del 27.2.2018, la Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici ha contattato ed invitato l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, il quale tuttavia non è intervenuto alle riunioni del gruppo di lavoro dedicato, né ha manifestato interesse a sottoscrivere in quest'ambito alcun protocollo d'intesa con la Regione del Veneto, come da verbali delle riunioni agli atti. Al riguardo, occorre considerare che la somministrazione dei farmaci a scuola esula dalle mansioni tipiche del personale scolastico, docente o amministrativo, al quale non viene normalmente impartita una specifica formazione in materia, fermo restando che tutti i cittadini sono obbligati dalle disposizioni vigenti ai doveri di primo soccorso e che nelle scuole il personale designato è formato ai sensi del sopra citato D.M. 388 del 15.7.2003 in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.,

Si ritiene quindi importante attivare dei percorsi per colmare le possibili carenze normative riferite alla somministrazione dei farmaci a scuola, sia a garanzia del minore in situazione di difficoltà che dell'operatore che interviene a somministrare il farmaco, considerato che esiste uno specifico obbligo a carico dell'istituzione scolastica riguardo al benessere del minore ad essa affidato.

Ciò chiarito e preso atto del fatto che finora la "somministrazione di farmaci a scuola" è stata comunque regolamentata mediante accordi locali di collaborazione stipulati negli anni tra singole Aziende ULSS e Uffici Scolastici Territoriali, si conviene oggi sulla necessità di fare il punto sulle migliori pratiche e divulgarle per favorire, nei limiti delle competenze regionali in ambito sanitario, l'approccio il più possibile omogeneo sui percorsi d'intervento realizzabili nei casi in cui si registri la necessità improrogabile di somministrare i farmaci in orario e ambito scolastico sulla base delle certificazioni mediche rilasciate dal pediatra di Libera Scelta, dal medico di Assistenza Primaria o dal medico specialista.

Nel merito, si chiarisce che la *questione* "somministrazione di farmaci a scuola" è riferita esclusivamente alle seguenti situazioni di effettiva e assoluta necessità, determinata dalla presenza di patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute, ricorrendo le quali la richiesta dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di somministrazione di farmaci al proprio figlio è accompagnata dalla dichiarazione del medico curante che non occorre la presenza di un operatore sanitario e dalle indicazioni per la somministrazione del farmaco:

- Continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di una patologia cronica;
- Somministrazione di farmaci in seguito ad una urgenza, intesa come manifestazione acuta correlata ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati.

In tutti i casi in cui si ravvisi un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile comporre il numero dell'emergenza 118.

La somministrazione di farmaci a scuola potrà essere organizzata secondo un percorso che, coinvolgendo il bambino/ragazzo, la famiglia, il medico, l'istituto scolastico, perviene alla definizione di uno specifico percorso individuale d'intervento. In ogni situazione nella quale si riscontrino elementi di criticità al fine di concordare le modalità di gestione più appropriate, il percorso individuale sarà oggetto di valutazione



coinvolgendo l'azienda ULSS territorialmente competente, in particolare il Dipartimento di Prevenzione o il Distretto a seconda dell'organizzazione che l'azienda ULSS ritiene più funzionale al proprio interno, con l'eventuale apporto dei Comuni, nonché delle Associazioni di pazienti.

La responsabilizzazione di tutti i soggetti (Scuola, AULSS, Comune) risponde alla necessità di creare e alimentare una rete che ha come obiettivo principale la somministrazione del farmaco, ma ruota anche attorno ad aspetti quali la prevenzione, la sicurezza dei locali, il controllo delle diete alimentari, il coinvolgimento di tutte le istituzioni in un processo importante qual è la realizzazione del diritto allo studio per tutti.

Condizione necessaria per la somministrazione di farmaci a scuola è la presenza della certificazione del medico curante sullo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione della terapia specifica di cui lo studente necessita e la dichiarazione che non occorre la presenza di una figura sanitaria.

Il personale scolastico in via del tutto volontaria somministra i farmaci a condizione, pertanto, che tale somministrazione non richieda possesso di cognizioni di tipo sanitario, né esercizio di discrezionalità tecnica.

Per quanto sopra, si propone, di incaricare la Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici della definizione e dell'adozione, con proprio atto, della seguente modulistica da trasmettere alle Aziende ULSS che ne dovranno dare ampia diffusione ai PLS, MMG/Medici Specialisti, nonché a tutti gli altri operatori sanitari eventualmente coinvolti:

- Richiesta formale di somministrazione di farmaci da compilare a cura dei genitori dell'alunno o dagli esercenti la potestà genitoriale e da consegnare al dirigente scolastico unitamente alla prescrizione del medico curante;
- Certificazione relativa alla necessità improrogabile di assumere i farmaci in orario e ambito scolastico (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) del medico curante (PLS MMG/specialista) da consegnare al genitore dell'alunno e da inviarsi in copia a cura dello stesso medico al Dipartimento di Prevenzione delle aziende ULSS per la raccolta della casistica; contestuale dichiarazione del medico curante che per la somministrazione del farmaco non è richiesta la presenza di un operatore sanitario;
- Richiesta di supporto all'Azienda ULSS (Dipartimento di Prevenzione/Distretto), da compilarla a cura del dirigente scolastico, affinché la struttura sanitaria competente per territorio, si attivi per farsi carico dei casi in cui la singola istituzione scolastica non sia in grado di organizzarsi al proprio interno per diverse ragioni, come ad esempio individuare il personale disponibile alla somministrazione di farmaci agli alunni che ne necessitano.

Si propone di incaricare le Aziende ULSS di rilevare il numero delle richieste di somministrazione di farmaci, sia quando la scuola sia in grado di organizzarsi internamente individuando il personale disponibile, su base volontaria, sia quando venga richiesto l'intervento dell'Azienda ULSS.

La rilevazione e una sintetica relazione, che alla fine dell'anno scolastico dovrà essere inviata dall'Azienda ULSS agli uffici regionali della Direzione Prevenzione, sarà utile per mappare la situazione reale e monitorare il territorio, dato che allo stato attuale i soli dati disponibili cui riferirsi risalgono alla rilevazione ISTAT 2013-2014 sopra ricordata.

Si propone, infine, di incaricare la Direzione Prevenzione della Regione del Veneto di attivare o rendere disponibili corsi di formazione alle scuole che ne faranno specifica richiesta, in collaborazione con il Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole (SIRVESS), nei rispettivi ambiti di competenza e coinvolgendo anche le associazioni di pazienti e dei professionisti.

Il contenuto del presente provvedimento, con note agli atti, è stato trasmesso dalla Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici alle Direzioni regionali "Formazione e Istruzione" e "Programmazione Sanitaria (U.O. Cure Primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali)", le quali hanno espresso il proprio positivo riscontro.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.



LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Raccomandazioni del 25 novembre 2005 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero della Salute aventi ad oggetto "Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico";

VISTO il D.M. della Salute n. 388 del 15.7.2003 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni";

VISTO il Decreto legislativo n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

VISTA la legge regionale n. 26/2004 - Interventi regionali in merito a patologie identificate come allergie ed intolleranze alimentari;

VISTA la legge regionale n. 11/2011 - Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell'età adulta e pediatrica;

VISTA la D.G.R. n. 425 del 6.4.2017- Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci. - ;

VISTA la D.G.R. n. 2174 del 23.12.2016 - Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19. -.

DELIBERA

1. di recepire, per le motivazioni indicate in premessa, le Raccomandazioni prot. 2312 del 25 novembre 2005 a firma congiunta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute contenenti *linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica*, di cui all'**allegato A** parte integrante del presente atto;
2. di incaricare la Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici della definizione e dell'adozione, con proprio atto, della seguente modulistica da trasmettere successivamente alle Aziende ULSS per la più ampia diffusione a PLS, MMG/ Medici Specialisti, nonché a tutti gli operatori sanitari coinvolti:
 - Richiesta formale di somministrazione di farmaci da compilare a cura dei genitori dell'alunno o dagli esercenti la potestà genitoriale e da consegnare al dirigente scolastico unitamente alla prescrizione del medico curante;
 - Certificazione relativa alla necessità improrogabile di assumere i farmaci in orario e ambito scolastico (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) del medico curante (PLS MMG/specialista) da consegnare al genitore dell'alunno e da inviarsi in copia a cura dello stesso medico al Dipartimento di Prevenzione delle aziende ULSS per la raccolta della casistica; contestuale dichiarazione del medico curante che per la somministrazione del farmaco non è richiesta la presenza di un operatore sanitario;



- Richiesta di supporto all'Azienda ULSS (Dipartimento di Prevenzione/Distretto), da compilarsi a cura del dirigente scolastico, affinché la struttura sanitaria competente per territorio, si attivi per farsi carico dei casi in cui la singola istituzione scolastica non sia in grado di organizzarsi al proprio interno per diverse ragioni, come ad esempio individuare il personale disponibile alla somministrazione di farmaci agli alunni che ne necessitano.
3. di incaricare la Direzione Prevenzione della Regione del Veneto in collaborazione con il Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole (SIRVESS) di promuovere, laddove richiesti dalle scuole tramite i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, corsi di formazione per la somministrazione di farmaci salvavita nelle patologie individuate rivolti al personale scolastico e ATA operante nelle scuole del territorio dell'Azienda ULSS e in collaborazione con le associazioni di pazienti e dei professionisti;
 4. di incaricare i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS di raccogliere annualmente tutte le richieste per la somministrazione di farmaci in ambito scolastico presentate dal medico curante degli alunni alle strutture scolastiche, nonché la casistica delle situazioni nelle quali è stata richiesta l'attivazione di specifiche collaborazioni con le aziende sanitarie o enti e associazioni di volontariato e di trasmettere agli uffici regionali della Direzione Prevenzione alla fine dell'anno scolastico una relazione sugli esiti della rilevazione svolta;
 5. di incaricare la Direzione Prevenzione della Regione del Veneto, sulla base delle relazioni e rilevazioni di cui al punto 4, di definire le procedure operative migliori nell'ambito dell'assistenza agli studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, in particolare nei casi in cui la somministrazione del farmaco preveda il possesso di cognizioni specialistiche o dove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, e di diffonderle alle Aziende ULSS al fine di uniformarne i comportamenti;
 6. di incaricare la Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici dell'esecuzione del presente atto;
 7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
 8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[FIRMATO]

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel





**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
IL MINISTRO DELLA SALUTE**

VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le linee programmatiche del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”;

CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005;

CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;

EMANANO



49ab4ed9





IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
IL MINISTRO DELLA SALUTE

LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI

Art. 1 – **Oggetto** – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

Art. 2 – **Tipologia degli interventi** – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Art. 3 – **Soggetti coinvolti** - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

Per quanto concerne i criteri cui si atterrano i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 – **Modalità di intervento** – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente



49ab4ed9





**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
IL MINISTRO DELLA SALUTE**

ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Roma, 25.11.2005

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ E RICERCA
F.to MORATTI

IL MINISTRO DELLA SALUTE
F.to STORACE



49ab4ed9



